



**SCUOLA FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA**

STATUTO

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE E FINALITA'

Con delibera 15.5.18 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova (di seguito, per brevità, denominato "il COA") ha costituito la Scuola Forense Virgiliana (di seguito, per brevità, denominata "la Scuola"), ai sensi del D.M. 9.2.18 n. 17.

La Scuola esercita le sue funzioni in conformità alla L. 247/12, al D.M. 17/18 e al presente.

La Scuola ha sede legale presso il COA di Mantova e non ha fini di lucro.

ARTICOLO 2

COMPETENZE DELLA SCUOLA FORENSE

La Scuola organizza e predispone le attività previste dalla L. 247/12, dal D.M. 17/18 e dal Regolamento del CNF n. 3/2014, e finalizzate alla formazione professionale.

In particolare:

a) la Scuola ha la precipua finalità di formare i praticanti avvocati alla professione forense trasferendo loro le competenze e le abilità specifiche della professione (comprehensive della deontologia, dell'ordinamento e della previdenza forense), mediante un percorso formativo teorico-pratico, volto anche all'acquisizione delle abilità e delle conoscenze necessarie al superamento degli esami di abilitazione della professione di avvocato.

b) la Scuola può anche predisporre, organizzare e gestire:

1. corsi e incontri per la formazione continua, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d), L.P.;
2. percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3, L.P., in base alle convenzioni stipulate tra il Consiglio dell'Ordine e i Dipartimenti di Giurisprudenza;
3. corsi di preparazione alle prove selettive per il conseguimento dell'abilitazione avanti la Suprema Corte di Cassazione;
4. corsi per difensori d'ufficio, per curatori speciali, per amministratori di sostegno, per gestori delle crisi da sovraindebitamento, per mediatori, per arbitri e per ogni altra attività di interesse per gli avvocati.

ARTICOLO 3

FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE

La Scuola deve essere dotata di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva.

Il COA provvede al finanziamento della Scuola, che non ha finalità di lucro, per tutte le necessità relative alle sue competenze.

La quota richiesta per l'iscrizione ai corsi e alle altre attività formative è determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni modulo semestrale, anche in base al numero degli iscritti; tale quota è destinata esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione e gestione dei corsi e delle altre attività formative, ivi compresi i rimborsi dei docenti intervenuti.

La Scuola Forense può ricevere ed accettare contributi di qualsiasi natura (anche sotto forma di "sponsorizzazione") da Enti e soggetti, pubblici e privati, allo scopo di sostenere le spese occorrenti al perseguimento dei

propri obiettivi; la gestione di tali somme è in piena autonomia e non necessita di alcuna approvazione da parte del COA o del soggetto erogante.

ARTICOLO 4

ORGANI DELLA SCUOLA FORENSE

Sono organi della Scuola Forense:

- a) il Direttore della Scuola;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

I membri del Consiglio Direttivo, sono nominati dal COA con apposita delibera e durano in carica 4 anni decorrenti dal giorno successivo alla data della delibera.

a) Il Direttore della Scuola è membro del Consiglio Direttivo e viene dallo stesso nominato alla prima riunione utile.

Ha il compito di:

- formulare proposte didattiche e di gestione della scuola;
- presiedere e convocare il Consiglio Direttivo e attuarne le deliberazioni;
- garantire il collegamento con la Scuola Superiore dell'Avvocatura presso il Consiglio Nazionale Forense.

b) Il Consiglio Direttivo: è formato da 5 membri di cui almeno 4 scelti tra avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Mantova, esperti e di riconosciuta esperienza formativa e istituzionale.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- nominare il Direttore della Scuola;
- gestire e amministrare la Scuola;
- nominare il Comitato Tecnico Scientifico;
- predisporre e/o modificare lo Statuto e il Regolamento della Scuola;

- curare la programmazione e il coordinamento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti purché in numero non inferiore a tre; in caso di parità, il voto del Direttore vale doppio.

Le delibere relative all'approvazione o modifica dello Statuto devono essere assunte all'unanimità.

c) Il Comitato Tecnico Scientifico: nominato dal Consiglio Direttivo, è composto dal Direttore della Scuola e da due membri scelti tra coloro che compongono il Consiglio Direttivo.

Il CTS, imposta le linee generali della didattica, elabora il programma, controlla il funzionamento e gli esiti della attività didattica, individua i docenti stabilendo i relativi compensi, nomina collaboratori organizzativi e amministrativi individuandone il numero necessario, decide sulle ammissioni e sulle esclusioni dei discenti dal corso, può proporre al Consiglio Direttivo della Scuola i compensi per gli organi della Scuola ed eventuali collaboratori.

ARTICOLO 5

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E SCELTA DEI DOCENTI

La Scuola provvede all'organizzazione dei corsi e delle altre attività formative anche in collaborazione con le associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

Il Consiglio, provvede alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

Nella scelta dei docenti, il Consiglio valuta sulla base dei curricula, i titoli, l'esperienza maturata come formatori e corsi a tal fine frequentati, nonché eventuali pubblicazioni.

ARTICOLO 6

DESTINATARI

Il corso di cui all'art. 2 lett. a) è rivolto agli iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Mantova.

Nei limiti dei posti residui disponibili, sono ammessi anche gli iscritti ai Registri di altri Ordini Forensi, nonché coloro che hanno già frequentato una annualità della Scuola o che comunque intendono parteciparvi su base volontaria.

I corsi e i percorsi formativi di cui all'art. 2 lett. b) sono rivolti agli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Mantova.

Nei limiti dei posti residui disponibili, sono ammessi anche gli iscritti agli Albi di altri Ordini Forensi.

ARTICOLO 7

OBBLIGO DI FREQUENZA

Il corso di formazione professionale della Scuola, di cui all'art. 2 lett. a) del presente Statuto si sviluppa in almeno 160 ore distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, con tre cicli semestrali, ai sensi dell'art. 5 D.M. 17/18.

L'accesso alle verifiche finali è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% (ottanta per cento) delle lezioni, ai sensi dell'art. 8, comma 3 D.M. 17/18.

ARTICOLO 8

VERIFICHE E DIPLOMA FINALE

Le verifiche intermedie e finali verranno predisposte ai sensi e con le

modalità di cui all'art. 8 D.M. 17/18.

L'esito positivo della verifica finale risulterà da attestazione sottoscritta dal Direttore della Scuola e sarà titolo per il conseguimento del certificato di compiuta pratica.

ARTICOLO 9

PROGRAMMA

La Scuola organizzerà il corso di formazione sulla base dei principi fissati dal D.M. 17/18, sulla base dei seguenti moduli didattici:

1. Modulo introduttivo teorico - pratico di metodologia giuridico/forense.
2. Modulo di diritto civile. Fase teorica dell'approfondimento e fase pratica - applicativa.
3. Modulo di diritto processuale civile. Fase teorica dell'approfondimento e fase pratica applicativa.
4. Modulo di diritto penale. Fase teorica dell'approfondimento e fase pratica - applicativa.
5. Modulo di diritto processuale penale. Fase teorica dell'approfondimento e fase pratica applicativa.
6. Modulo di diritto amministrativo. Fase teorica dell'approfondimento e fase pratica applicativa.
7. Modulo di deontologia, ordinamento, previdenza forense.
8. Modulo conclusivo. Esercitazione di scrittura giuridica ed eventuale verifica orale: redazione di atti processuali e/o di pareri su casi pratici, in materie affrontate durante il corso. Eventuale discussione orale degli elaborati scritti.

ART. 10

NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme della L. 247/12 e del D.M. 17/18.

Mantova lì, 11.9.18